



**COMUNE DI LENTINI**  
(Liberio Consorzio Comunale di Siracusa)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 61

data 18 novembre 2024

**OGGETTO:** GIUDIZIO EREDI DE GERONIMO FEDERICO C/COMUNE DI LENTINI – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 267/2000, A SEGUITO DI ORDINANZA I SEZ. CIVILE CORTE DI CASSAZIONE N.324023 DEL 22.11.2023.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di novembre, alle ore 19,11 e segg., nella sede provvisoria delle adunanze consiliari di Via Caltanissetta, convocato dal Presidente del C.C. si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres	Ass	CONSIGLIERI		Pres	Ass
1. VASTA	Giuseppe	X		9. SANZARO	Efrem	X	
2. VINCI	Alessandro	X		10. IPPOLITO	Salvatore		X
3. PERICONE	Diletta		X	11. CULICI	Maria	X	
4. MARCHESE	Davide	X		12. VALENTI	Corinne		X
5. TOCCO	Filadelfo		X	13. VASILE	Carlo	X	
6. CAMPISI	Luigi	X		14. BOSCO SANTOCONO	Silvana	X	
7. GRECO	Cirino	X		15. DI GRANDE	Gianmarco	X	
8. CUNSOLO	Maria		X	16. MAGNANO	Agata	X	
TOTALE						11	5

Partecipa il **Segretario Generale dott.ssa Anna Bongiorno.**

Presiede la seduta il **Presidente Alessandro Vinci.**

Scrutatori: Magnano Agata, Bosco Santocono Silvana e Marchese Davide.

Sono presenti per l'Amministrazione il Sindaco Lo Faro, Il Vice Sindaco Vasta, gli Assessori Fisicaro, Sanzaro e Filloramo.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere con l'esame dell'argomento iscritto al n.3 dell'ordine del giorno, che risulta essere "Giudizio eredi De Geronimo Federico c/Comune di Lentini – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) D.lgs 267/2000, a seguito di Ordinanza I Sez. Civile Corte di Cassazione n.324023 del 22/11/2023." e cede la parola al Segretario Generale, che dà lettura della parte dispositiva della proposta di delibera.

Si registrano i seguenti interventi.

**Presidente Vinci Alessandro:** diamo atto di un refuso materiale, che viene evidenziato, da correggere nella parte propositiva della deliberazione, dove in luogo del capitolo 7116 dei debiti fuori bilancio da legittimare è stato indicato il capitolo 7118. Abbiamo tutti contezza di questo refuso, però è bene darne atto.

**Consigliere Marchese Davide:** devo notare, mio malgrado, ancora una volta e questa è la seconda volta, e a me dispiace, perché mi sarebbe piaciuto che fossero presenti, che non c'è nessuno dei Revisori, avranno avuto le loro motivazioni, però mi sembra chiaro che quando si va a votare un debito fuori bilancio, come quello che dovremmo votare questa sera, quando si è votato per il previsionale 2024-2026, importantissimo strumento, fondamentale per il Comune, i Revisori non c'erano. Manca anche la dott.ssa Iacono e quindi siamo orfani di quello che potrebbe essere un parere comunque fondamentale per poter votare questo debito. Ma andiamo nel dettaglio. Mi sembra di capire, senza tema di smentita, che con questo debito fuori bilancio si andrebbe a un accordo fra l'ente Comune e la famiglia De Geronimo, si andrebbe a sanare una situazione che persiste da anni e che ha obbligato questo Ente a vincolare una somma pari a 4 milioni e mezzo a tutela e garanzia di quello che era il debito De Geronimo, motivo per il quale credo che sia cosa buona e giusta votare questo debito fuori bilancio. Ma fatta questa premessa, a me salta agli occhi, Presidente, oltre al refuso, che lei giustamente ha evidenziato nel parere dei Revisori dei Conti, e qui chiedo anche spiegazioni al Segretario Generale, che ovviamente non ha espresso questo parere perché è dei Revisori, ma a me salta all'occhio una cosa che francamente, essendo chiamato in causa, non personalmente ma come organo deliberante, tendo a far notare. Nel parere dei Revisori dei Conti, nella terza pagina, dopo "preso atto" c'è questo capoverso: "Ravvisata la necessità, da parte dell'Organo deliberante," quindi del Consiglio, colleghi, si riferisce a noi "di valutare l'individuazione di eventuali profili di responsabilità erariale derivanti dal ritardo e/o omissione dell'Ente nella formazione della fattispecie debitoria". Ora io vorrei capire una cosa. Questo consesso civico in relazione a questa tipologia di debito come si dovrebbe comportare? E quali sono gli strumenti a disposizione del Consiglio comunale e dei Consiglieri per accertare e verificare se ci sono delle responsabilità, così come dicono i Revisori dei Conti, nel ritardo di questa fattispecie debitoria. Questo scrivono i Revisori. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi anche con i Revisori, mi dispiace che non ci siano e quindi, Segretaria, io chiedo a lei di rispondere a questo. Non solo, è chiaro ed è definito che l'art.196 del TUEL dice una cosa molto interessante ovvero che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale, perché di questo stiamo parlando, giusto, Segretario? a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore all'art.194, come predetto, secondo la costante della giurisprudenza e della magistratura contabile non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio comunale. Morale della favola: noi qui stiamo solo accettando da un punto di vista squisitamente contabile, perché questo possiamo fare, questo ci dice il TUEL, questo debito per formalizzare un equilibrio di bilancio. Penso che sia corretto fino a qua, quindi noi stasera, signori, non abbiamo discrezionalità, questo, va da sé, che va votato. Io aspetto le risposte da parte del Segretario.

**Segretario Generale dott.ssa Anna Bongiorno:** come giustamente ha sottolineato lei, a questa domanda sarebbe stato opportuno che rispondesse l'Organo di Revisione, che ha stilato e redatto il parere. Io ora non ho sottomano le altre fattispecie di debiti fuori bilancio riconosciute in questo Consiglio comunale sotto l'operato del presente Collegio dei Revisori, quindi non saprei dire se questa è una formula che viene inserita in tutti i debiti fuori bilancio, non so, io ho questo dubbio e quindi ovviamente non avendo potuto verificare in maniera diretta non saprei qui rispondere. Sicuramente si tratta di una fattispecie che è correlata all'art. 194.lett.a) e quindi sicuramente non vi è discrezionalità. Peraltro nel parere viene anche richiamata una delibera C.d.C.n.6/2005 del Friuli Venezia Giulia, nella quale si va ad evidenziare che, trattandosi di una

fattispecie derivante da un provvedimento giurisdizionale, non c'è alcun margine di discrezionalità. E' vero anche che la norma, così come è riportato in calce al parere e richiamato anche nel dispositivo della proposta, prevede, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, la trasmissione agli Organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti, quindi la procedura è la medesima di tutte le altre fattispecie di debito fuori bilancio. La trasmissione viene corredata di una descrizione della fattispecie e, laddove si ravvisino delle responsabilità, vanno evidenziate. Non è precluso ai Consiglieri né al Consiglio comunale di evidenziare la sussistenza di questi presupposti. Non è un obbligo ma non è precluso, in quanto Organo di indirizzo deliberante e quindi, pur non essendoci alcuna discrezionalità perché si tratta di una fattispecie, come detto, a natura vincolata e derivante da un provvedimento del Giudice che ha già verificato la sussistenza del debito, tuttavia nelle prerogative dei Consiglieri comunali questa possibilità è comunque contemplata.

**Consigliere Marchese Davide:** dottoressa, che fosse una prerogativa dei Consiglieri comunali questo era già palese, nel senso che comunque al di là del controllo della Corte dei Conti i Consiglieri comunali potrebbero, uso il condizionale. La mia domanda era un'altra. In che modo i Consiglieri comunali possono? Seconda cosa che avevo ommesso prima: considerando, e sarebbe interessante saperlo, che con questo accordo con 927.940,42 euro noi riusciamo a chiudere, presumo, in via definitiva il discorso con la famiglia De Geronimo e che la somma accantonata era invece di 4 milioni e mezzo, la domanda mi nasce spontanea. Con gli altri, i tre milioni e mezzo, a me piacerebbe sapere, se me lo volete dire, cosa ci volete fare, dove li vogliamo indirizzare, per che cosa dovranno servire, qual è l'indirizzo di questa Amministrazione nell'utilizzo dei tre milioni e mezzo rimanenti che saranno sbloccati. Mi sembra lecito. Grazie

**Presidente Vinci Alessandro:** consigliere Marchese, io la ringrazio per l'intervento. In merito a questa domanda, prima di lasciare la parola al consigliere Greco che chiede di intervenire, oggi qui noi ci troviamo a discutere e poi portare in votazione la proposta di deliberazione relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio. Una volta che la delibera verrà approvata, in un momento successivo si sbloccheranno quei fondi, quelle riserve, che sono importanti e quindi siccome passa, per quello che ho compreso io, attraverso una successiva transazione con la nostra controparte, credo che atterrà ad un momento successivo e la finalità, che ci auguriamo tutti sia nell'interesse primario ed esclusivo della città, attiene ad un momento successivo e non attuale. Questa è una mia considerazione.

**Consigliere Greco Cirino:** io chiedo di intervenire su questo argomento perché credo che sia un argomento importante, perché dopo 15 anni .... Veramente del debito De Geronimo è da circa 30 anni che se ne parla, ma, almeno per quello che è di mia conoscenza, da quando fu fatta opposizione presso la Corte suprema di Cassazione dall'allora sindaco Mangiameli ad oggi sono passati 15 anni. Debbo fare una considerazione, che questo debito fuori bilancio ha inciso fortemente e negativamente sulla vita del nostro Comune dal punto di vista economico e finanziario e ha inciso anche fortemente sugli sviluppi politici degli ultimi anni, perché con questo debito si determinò il dissesto finanziario del Comune, e poi in politica ovviamente ha avuto altri risvolti. Ma quello che vorrei dire stasera in questo mio intervento è intanto che va dato merito a chi si prodigò dal 2009 a oggi per quanto riguarda l'attività che è stata svolta anche dal punto di vista giuridico. Ricordo l'Ufficio Legale del Comune, lo staff che ha collaborato con l'avv. Nigroli, e ricordo benissimo anche gli eventi che hanno portato dal 2009, quando con caparbia il sindaco Mangiameli si oppose alla sentenza della Corte d'Appello di Catania per fare ricorso presso la Cassazione. Passarono 6 anni e abbiamo avuto ragione, perché era l'anno 2009, un anno molto importante dove c'era un'Amministrazione attenta, che valutava benissimo le problematiche della città e cercava di dare un peso e una forza a quelle che erano le convinzioni che allora qualcuno ci diceva che erano granitiche e invece oggi ci danno la dimostrazione che quei 4 milioni e 400 mila euro non dovevano essere riconosciuti ma in realtà la cifra si è ridotta a 927 mila euro, dando un beneficio al Comune e alla collettività. Questo mi sentivo di dirlo e se uno volesse togliersi un piccolo sassolino ricorderei al vice sindaco Vasta una delibera, la n.60 del 29 giugno 2020. Siccome io non le sbandiero le delibere come avete fatto lei, Sindaco, e il suo Vice Sindaco con una delibera del 2009. Ma il contenuto di questa delibera prevedeva una transazione con De Geronimo per riconoscere 2 milioni e 500 mila euro, delibera che poi fu bloccata dall'O.S.L. Quindi già eravamo disponibili nel 2020, qui c'è l'assessore Vasta che era presente, a riconoscere a De Geronimo due milioni e mezzo. Oggi invece stiamo parlando di ben altre cifre e questo, ripeto e

ribadisco, va tutto a beneficio della città e del fatto che quando un'Amministrazione è consapevole del ruolo che esercita deve anche impegnarsi a far sì che la giustizia riconosca la veridicità di quello che uno porta avanti. Se mi permettete di aggiungere una cosa, io direi che quando sarà completato questo percorso della transazione, mi pare che per giorno 20 sia stabilita la data dell'incontro con De Geronimo e quindi quando queste somme entreranno nella disponibilità del Comune io faccio un rilievo dalle cose che sto registrando in città. Ci sono le ditte che si stanno occupando dei progetti del PNRR che sono molto in sofferenza, hanno avuto un anticipo del 20% e oggi i lavori stanno andando a rilento e non si sa se questi lavori saranno completati. Quindi io chiedo all'Amministrazione di prevedere anche un ristoro per queste ditte che stanno lavorando nei progetti del PNRR. Concludo dicendo che ovviamente il mio voto sarà favorevole all'approvazione di questo debito fuori bilancio.

**Consigliere Marchese Davide:** io ho ascoltato quello che ha detto il mio collega di opposizione, il consigliere Greco, che ha fatto riferimento, vero è, mi sento parte in causa perché facevo parte ovviamente di quella maggioranza che ha sostenuto l'Amministrazione Bosco, aldilà di quello che oggi è l'assessore Vasta come vice sindaco di Lo Faro che a me non riguarda, però è giusto fare chiarezza. All'epoca i procedimenti giurisprudenziali e i vari procedimenti non erano arrivati ad una condizione tale per cui oggi si poteva pensare di poter fare una transazione per 967 mila euro, come giustamente dice lei abbiamo risparmiato tantissimo, però le cito solo una cosa per farle capire: con l'Ordinanza del 22/11/2023 della 1<sup>a</sup> sezione della Corte di Cassazione, quindi tre anni dopo il 2020, è stato respinto il ricorso con cui l'avv. De Geronimo Federico aveva chiesto la cassazione della sentenza. Quindi va da sé che dal 2020 al 2023 i vari passaggi giurisprudenziali erano diversi, motivo per il quale oggi si è provveduto a fare quello che era giusto fare, ma questo lo dico soltanto per ordine di chiarezza degli eventi che sono accaduti.

**Presidente Vinci Alessandro:** consigliere Marchese, pur non essendo lei un tecnico ha dato una spiegazione più che plausibile, perché il percorso da un grado all'altro può cambiare da un anno all'altro lo stato delle cose e quindi le prospettive di una transazione.

**Alle ore 19,45 esce il Presidente Vinci Alessandro. Presenti N.10  
Assume la Presidenza della seduta il Vice Presidente Campisi Luigi.**

**Sindaco Lo Faro Rosario:** consigliere Marchese, sulla destinazione dei fondi residui, lo dico a lei ma parlo a tutti quanti i Consiglieri, è chiaro che saranno utilizzati certamente per far fronte alle necessità che la città sta soffrendo da diverso tempo. Sulla utilizzazione quindi già stiamo pensando come utilizzarli anche per interventi immediati che la città possa vedere e per trovare anche delle soluzioni ai tanti problemi. Una parte di queste somme saranno destinate comunque a pagare tutte quelle ditte e i fornitori che in questo momento che stanno soffrendo da parecchio tempo. Voi sapete che con la mancata approvazione del bilancio nei termini sono stati sospesi i trasferimenti dello Stato. Questo ci ha costretti a dover gestire il bilancio di un anno, da fine anno 2023 ad oggi, con una mancanza di liquidità di circa 4 milioni e chiaramente tutti quanti ne abbiamo sofferto. In primo luogo l'hanno sofferto i fornitori, le ditte che stanno facendo i lavori e tutto ciò che ruota attorno al sistema Comune. Quindi a questo punto la finalità è interventi immediati nei confronti dei cittadini per eliminare tante di quelle criticità che sono state evidenziate e interventi nei confronti dei fornitori per consentirgli di rientrare dai mutui con le banche, dalle scoperture e quant'altro. A questo proposito il riferimento ai fondi del PNRR che aveva fatto, se non sbaglio, il consigliere Greco mi dà la possibilità di rifarmi all'ultimo Consiglio comunale, quando il consigliere Ippolito rimproverava al Comune la circostanza che i lavori del PNRR, fissati per sei/sette mesi prima non erano completati, dimostrando la totale non conoscenza del meccanismo che invece il consigliere Greco ha correttamente evidenziato e cioè che i lavori del PNRR vengono pagati con l'anticipazione da parte dello Stato e al momento in tutti i Comuni sono stati pagati il 10% iniziale e il 20% successivo. Se il Comune di Lentini avesse avuto la disponibilità di poter anticipare somme le avrebbe anticipate e quindi andare incontro, ma con lo stato dell'arte che abbiamo con i fondi comunali, ma tanti altri Comuni hanno avuto lo stesso problema, non è stato possibile farlo. Sono somme impegnative, consigliere Greco, per i vari lavori stanno portando avanti, penso alla villa comunale, penso alla villa Marconi, penso anche alla rotatoria di piazza Beneventano e al cortile di via Roma e le somme da pagare alle ditte sono importanti e considerevoli. Abbiamo anche assunto informazioni, ci hanno rassicurato che è intenzione del Ministero erogare un altro acconto, credo che l'ing. Zagami lo abbia verificato, se non dovesse

essere così a breve termine vedremo un attimino cosa potremmo fare, ma sono somme tanto impegnative e tante sono le necessità. Se sarà possibile farlo in assenza di altre anticipazioni da parte dello Stato saremo ben lieti di farlo.

Poi, un'altra cosa, sulla sentenza di De Geronimo, e dicendo questo non voglio essere equivocato in alcun modo. Quella vicenda era talmente importante che chiaramente il sindaco Mangiameli all'epoca l'ha attenzionata, l'ha seguita e ha fatto tutto ciò che un Sindaco deve fare e l'ha fatto bene. Era inevitabile che il Comune si costituisse in giudizio, era inevitabile che il Comune impugnasse la sentenza della Corte d'Appello, perché quella sentenza era basata su una consulenza tecnica semplicemente aberrante. Infatti il nocciolo che poi ha portato alla sentenza ultima della Cassazione nasce proprio dal fatto che quella consulenza tecnica che gli stessi uffici comunali insieme al consulente tecnico del Comune avevano evidenziato come una sentenza che riconosceva delle somme veramente spropositate, giustamente è stata portata avanti fino alla Corte di Cassazione. Questo però ha avuto, come ha anticipato il Presidente, degli step per cui quella delibera della Giunta Bosco non è stata mai portata avanti ad onor del vero, perché non ha mai avuto delle conseguenze, parlando con il figlio di De Geronimo ci ha detto che aldilà di quel momento in concreto non è mai stato fatto un tentativo serio di definirla in quei termini. Questo lo dico per altrettanta onestà intellettuale, che mi ha portato a riconoscere ad Alfio Mangiameli la volontà giusta di impugnare quella sentenza della Corte d'Appello e per chiarire pure che pur non essendoci, ma parlando con una delle controparti del Comune di Lentini mi è stato detto che quella delibera non avuto alcuno sbocco nemmeno tentato. Poi chiaramente gli sviluppi del giudizio e anche le sensazioni che l'avvocato ha quando va a fare le udienze hanno portato al risultato finale, quello che fortunatamente riconosce al Comune di Lentini la possibilità di rientrare di una somma importantissima che noi contiamo di spendere, come ho detto prima, per le esigenze e le necessità della nostra popolazione. Grazie

**Assessore Vasta Giuseppe:** consigliere Greco, io non ho mai sbandierato nessuna delibera, l'unica delibera che ho sbandierato fu quell'ampliamento di discarica di Grotte S. Giorgio, per un motivo semplice, perché lei, insieme all'ex assessore Pupillo, in un post su facebook ha tacciato noi di essere "servi di padroni" e di non avere la schiena dritta. A mia memoria, e qua c'è anche il consigliere Marchese, noi abbiamo votato sempre in maniera negativa agli ampliamenti. Ora voi che avete fatto il primo ampliamento non potete tacciare me di essere "servo di un padrone", perché l'ampliamento l'avete fatto voi in quegli anni e io per questo ho sbandierato quella delibera, per ricordare a lei che noi non abbiamo fatto nulla contro il nostro paese. Veda, io cerco di essere più giusto possibile. Un anno e mezzo fa c'è stato un problema per circa due mesi in estate con l'acqua. Se lei ricorda voi, insieme al Sindaco, eravate insieme per le autobotti perché mancava l'acqua nella città di Lentini. Però quando fu allora non ha fatto nessuna denuncia lei, quando ci sono stato io, autobotti quest'anno non ce ne sono state, qualche disservizio sì, ma autobotti non ce n'è, lei ha fatto una denuncia perché mancava l'acqua. Vede la differenza? Chi le cose cerca di sistemarle viene denunciato, chi le fa è tutto legittimo. Altra denuncia qualche mese fa: conferenza stampa denuncia sul ritardo nell'affidamento del servizio di raccolta rifiuti. Bene, lei deve sapere che il ritardo in totale è di 36 mesi, per 24 Mesi c'eravate voi del Patto civico a governare, 12 mesi questa Amministrazione. Nei 24 mesi che voi non avete fatto niente lei non se n'è chiesto il motivo? Se ne accorge solo nei 12 mesi successivi? Consigliere Greco, io rispondo se mi attaccano, lei si deve ricordare le cose che ha fatto e dev'essere un po' più equo, perché io le dovrei dire: si è scordato la piscina, che la sua Amministrazione ha mandato alla distruzione. Io le dovrei ricordare l'affidamento alla SAI 8, un carrozzone che ha portato a Lentini a quell'epoca una cosa mostruosa. Dovrei ricordarle tante cose, il dissesto comunale, però io non glielo ricordo, io cerco di essere equo e lei deve cercare di essere equo come lo faccio io. Grazie

**Consigliere Greco Cirino:** veda, assessore Vasta, io non le rispondo perché se fossimo in un'aula a scuola io le direi che lei merita due perché è andato fuori tema. Per quanto riguarda invece l'intervento che ha fatto il Sindaco, che ha condiviso alcune cose che ho detto, mi preme dire che niente era dovuto, è stata solo la caparbieta del sindaco Alfio Mangiameli perché siccome io ho vissuto quegli anni, che vanno dal 2009 fino a quando la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza che la Corte d'Appello doveva rivedere i conteggi, in quegli anni è successo di tutto e di più. E' stata una lotta come quella di Davide contro Golia, perché avevamo di fronte una persona organizzata anche dal punto di vista dei legali e quant'altro, perché in quegli anni si sono prodotti anche dei provvedimenti che andavano a discapito dei dipendenti, ci fu il blocco degli stipendi, c'è stata tutta una serie di circostanze dove un Sindaco veniva messo all'angolo e la richiesta sa qual

era? Facciamo una transazione, ti propongo questo se tu ritiri il provvedimento di ricorso alla Corte di Cassazione, non è stato tutto semplice come lei ha voluto far capire. I provvedimenti che sono arrivati successivamente, quelli erano atti dovuti, perché atto dovuto era ricorrere alla Corte d'Appello di Catania per far rivedere le somme, atto dovuto era la transazione, ma quelle azioni che noi, l'Amministrazione del tempo ha subito, soltanto la forza e la caparbietà della giustizia di quello a cui si andava incontro ha fatto resistere l'Amministrazione dell'epoca. E oggi io mi sento orgoglioso di raccogliere questi frutti. Questa è la storia.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola, il Vice Presidente mette ai voti la proposta di correzione dell'errore materiale contenuto nella parte dispositiva, punto 4, della proposta di deliberazione, dove in luogo del capitolo 7116 "Debiti fuori bilancio da legittimare" è stato erroneamente indicato il capitolo 7118.

La votazione, espressa per alzata e seduta e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

<b>Consiglieri presenti</b>	<b>n. 10</b>
<b>Consiglieri assenti</b>	<b>n. 6 (Pericone D., Tocco F., Valenti C., Cunsolo M., Ippolito S., Vinci A.)</b>
<b>Voti favorevoli</b>	<b>n. 10</b>
<b>Voti contrari</b>	<b>nessuno</b>

**"il consiglio approva"**

Subito dopo il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione così come rettificata.

La votazione, espressa per alzata e seduta e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

<b>Consiglieri presenti</b>	<b>n. 10</b>
<b>Consiglieri assenti</b>	<b>n. 6 (Pericone D., Tocco F., Valenti C., Cunsolo M., Ippolito S., Vinci A.)</b>
<b>Voti favorevoli</b>	<b>n. 10</b>
<b>Voti contrari</b>	<b>nessuno</b>

**"il consiglio approva"**

A questo punto il Presidente mette ai voti la immediata esecutività della presente deliberazione.

La votazione, espressa per alzata e seduta e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

<b>Consiglieri presenti</b>	<b>n. 10</b>
<b>Consiglieri assenti</b>	<b>n. 6 (Pericone D., Tocco F., Valenti C., Cunsolo M., Ippolito S., Vinci A.)</b>
<b>Voti favorevoli</b>	<b>n. 10</b>
<b>Voti contrari</b>	<b>nessuno</b>

**"il consiglio approva l'immediata esecutività"**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'esito delle superiori votazioni,

**VISTA** l'allegata proposta di delibera n. 22 del 15/10/2024,

**VISTA** l'allegato parere dei Revisori dei Conti n.28 del 05/11/2024,

**VISTO** il verbale della 2<sup>a</sup> Commissione consiliare n.28 dell'11/11/2024,

## D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la superiore premessa che si intende qui riportata e approvata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI RICONOSCERE** la legittimità del debito fuori bilancio, come sopra descritto, ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.a) del D.Lgs.267/2000, per il complessivo importo di € **927.940,42**, in favore degli eredi di De Geronimo Federico (nt. a Lentini il 18.8.1937 e deceduto ad Acireale il 15.8.2018), in esecuzione dell'Ordinanza n.32423 del 22.11.2023 della I sezione civile della Corte di Cassazione, con la quale il Comune di Lentini è stato condannato al pagamento di maggiori oneri conseguenti alle procedure espropriative di cui in narrativa.
3. **DI DARE ATTO** che la somma di € 927.940,42 necessaria a finanziare il debito è depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di distinte procedure esecutive già descritte nelle superiori premesse.
4. **DI DARE ATTO** che le somme saranno introitate al cap. 1, art. 3 ed art. 4 IN ENTRATA e correlate al cap. 7116 art. 0 ed art 15 DI SPESA, del Bilancio di Previsione 2024-2026;
5. **DI STABILIRE** che la superiore somma trova copertura negli importi depositati presso la Cassa DD.PP. con diritto del Comune di Lentini allo svincolo delle somme eccedenti, ad avvenuta sottoscrizione della richiamata transazione tra le parti.
6. **DI DEMANDARE** al Coordinatore del 3^ Settore l'adozione di tutti gli atti necessari di natura gestionale al fine di procedere alla liquidazione della somma riconosciuta con il presente atto agli aventi diritto, procedendo allo svincolo delle somme già depositate presso la Cassa DD.PP..
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione agli Organi di Controllo e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 c.5 della Legge 289/2002.
8. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Alle ore 19.59 il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta per esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno.



# CITTA' DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 15 OTT 2024

OGGETTO: GIUDIZIO EREDI DE GERONIMO FEDERICO C/ COMUNE DI LENTINI – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT.A) D.LGS.267/2000, A SEGUITO DI ORDINANZA I SEZ. CIVILE CORTE DI CASSAZIONE N.324023 DEL 22/11/2023 -

Proponente: IL SINDACO e/o ASSESSORE

Il Redigente:  
Coordinatore del 3° Settore  
Ing. Bruno Zagami

Firmato digitalmente da:

BRUNO ZAGAMI

Data: 15/10/2024 13:34:29

### PREMESSO CHE:

- il Comune di Lentini promuoveva, nei confronti di De Geronimo Federico, nato a Lentini il 18.8.1937 e deceduto ad Acireale il 15.8.2018, le seguenti quattro espropriazioni:

1) con ordinanza del Sindaco del Comune di Lentini del 2 ottobre 1996 n. 27803 rep., quella avente ad oggetto il terreno catastato al foglio 67, particella 1467, per la realizzazione dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio.

2) con ordinanza del Sindaco del Comune di Lentini del 14 aprile 1997 n. 28247 rep., quella avente ad oggetto il terreno catastato al foglio 67, particelle 1133, 1574 (ex 169/b), 1575 (ex 169/c), 1576 (ex 169/d), 1137, 1141, 1145, 1569 (ex 150/c), 1570 (ex 150/d), 1571 (ex 150/e), 1578 (ex 1125/b), 1580 (ex 1126/b), 1582 (ex 1127/b), 1584 (ex 1128/b), 1585 (ex 1129/a), 1586 (ex 1129/b), 1587 (ex 1130/a), 1588 (ex 1130/b), 1590 (ex 1131/a), 1592 (ex 1132/a), 1594 (ex 1134/a), 1596 (ex 1138/a), 1598 (ex 1142/a) 1600 (ex 1146/a), per la realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia convenzionata da realizzarsi a cura delle cooperativa edilizia De Gasperi.

3) con ordinanza del Sindaco del Comune di Lentini dell'8 luglio 1998 n. 29254 rep., quella avente ad oggetto, il terreno catastato al foglio 67/B, particelle 1702 (ex 1024/b), 1704 (ex 1025/b), 1706 (ex 1051/b), 1707 (ex 1084/a), 1709 (ex 1085/a), 1712 (ex 1567/b), 1714 (ex 1567/d), 1716 (ex 1573/b), 1717 (ex 1577/a), 1718 (ex 1577/b), 1719 (ex 1579/a), 1729 (ex 1579/b), 1721 (ex 1581/a), 1722 (ex 1581/b), 1724 (ex 1583/b), 1124, 1081, 1086, per la realizzazione di n. 9 alloggi di edilizia convenzionata da realizzarsi a cura della cooperativa edilizia Linea 2000.

4) con ordinanza del Sindaco del Comune di Lentini del 25 novembre 1998 n. 29479 rep., quella avente ad oggetto, il terreno catastato al foglio 67/B particelle 1726 (ex 1572/b), 1727 (ex 1572/c), 1728 (ex 1572/d), 1730 (ex 1572/f), 1731 (ex 1572/g), 1732 (ex 1572/h), 1733 (ex 1572/i), 1734 (ex 1572/l), 1735 (ex 1572/m), 1736 (ex 1572/n), 1737 (ex 1737/a), 1738 (ex 1713/b), 1740 (ex 1715/b), 1741 (ex 1715/c), 1742 (ex 1715/d), 1743 (ex 1715/e), per la realizzazione fuori sito di edifici danneggiati dal sisma del dicembre del 1990.

Ne nascevano diversi procedimenti promossi dall'espropriato, di opposizione alla stima.

Il proprietario dei terreni, in ordine a detti procedimenti, adiva la Corte di Appello di Catania, chiedendo la determinazione della indennità giudiziale dei suoli espropriati.

In particolare venivano promossi i seguenti giudizi:

- 1- Causa Civile n. 1033/96/R.G (+ R.G.498/98 e R.G. n. 633/98) - “Costruzione n. 9 alloggi a cura della Società Cooperativa “Linea 2000” a r.l.”;
- 2- Causa Civile n. 1034/96 R.G. – “Costruzione Istituto Professionale di Stato per il Commercio”;
- 3- Causa Civile n. 1035/96/R.G. - “Ricostruzione fuori sito di immobili danneggiati dal sisma del dicembre 1990”;
- 4- Causa Civile n. 1036/96/R.G. (+ R.G. 1217/97 e R.G. n. 179/99) – “Costruzione n. 32 alloggi a cura della Società Cooperativa “De Gasperi” a r.l.”.

La Corte di Appello di Catania, riuniti i procedimenti, disposta la consulenza tecnica di ufficio, poi rinnovata ad un collegio peritale, con Sentenza n. 1081/2008, così decideva:

*DI DEPOSITARE la differenza tra le somme determinate per indennità di espropriazione in sentenza (€ 352.740,06 per la coop. Linea 2000, € 631.110,33 per l’Istituto professionale di stato per il commercio, € 483.403,66 per aree sisma ed € 997.794,73 per la coop. De Gasperi) e quelle eventualmente depositate presso la Cassa DD.PP. con gli interessi al tasso legale dai singoli decreti di espropriazione;*

*DI DEPOSITARE la differenza tra le indennità di occupazione di urgenza come determinate in sentenza in relazione ai rispettivi periodi di occupazione, con gli interessi legali come in motivazione;*

*LA CONDANNA del Comune di Lentini e delle Cooperative intervenienti volontarie a rifondere all’opponente le spese del giudizio liquidate in complessi € 28.500,00 di cui € 500,00 per spese, € 6000,00 per diritti di procuratore ed € 22.000,00 per onorario di avvocato, oltre le spese di consulenza come in atti liquidate, iva, cpa e spese generali come per legge;*

*COMPENSATE interamente le spese tra il Comune di Lentini e le cooperative intervenienti volontarie.*

Il Comune di Lentini, titolare del potere ablativo, impugnava tale decisione avanti la Suprema Corte di Cassazione (R.G. 3738/2009) che, con Sentenza n. 21270/15, depositata il 20.10.2015, accoglieva i primi tre motivi proposti nel ricorso del Comune di Lentini, rinviando la causa alla stessa Corte Catanese, ma, in diversa composizione.

Con atto di citazione cui il Comune ha resistito, il sig. De Geronimo Federico riassume il giudizio, avanti la medesima Corte di Appello (rubricato al n. 1392/2015 R.G.), avente ad oggetto l’opposizione alla stima relativa alle diverse procedure espropriative a seguito della parziale cassazione della sentenza 1081/2008 della Corte di Appello di Catania, a mezzo della quale, come già detto, previa riunione, erano stati definiti i predetti giudizi.

^^^^^^^^^^

Nel periodo intercorrente **tra la proposizione del ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1081/2008 e la decisione che ne ha disposto la cassazione parziale**, con rinvio alla medesima Corte territoriale, in esecuzione della predetta sentenza **n. 1081/2008**, con ricorso ex art. 612 c.p.c. veniva iniziato dal sig. Federico De Geronimo il giudizio di esecuzione di **obblighi di fare**, rubricato al n. 2903/2013 R.G.E. (ex n. 101/2010 Lentini).

In seguito alla richiesta della difesa del Comune di Lentini di sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., il Giudice dell'Esecuzione la accoglieva e con Ordinanza del 24.03.2014 sospendeva il procedimento esecutivo e fissava il termine fino al 10.06.2014 per l'introduzione del giudizio di merito.

Avverso tale ordinanza veniva proposto dal Comune di Lentini reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c..

**Nelle more della decisione sul reclamo**, il G.E., con Ordinanza del 28.04.2014, disponeva il deposito alla Cassa DD.PP della somma di € 1.338.549,16 ed il blocco presso la Tesoreria Comunale (Banca Agricola Popolare di Ragusa) della somma di € 3.024.450,84. La somma di € 1.338.549,16 veniva depositata alla Cassa DD.PP. in data 9.06.2014, con vigenza della polizza n. 1240694.

Con Ordinanza del Tribunale di Siracusa – sez. II Civile, in composizione collegiale, del 4.07.2014 veniva disposta la sospensione della procedura esecutiva di cui al procedimento n. 2903/2013 R.G.E (ex n. 101/2010 Lentini) di obblighi di fare e venivano compensate le spese di Giudizio tra le parti.

La somma di € 3.024.450,84, vincolata presso la Tesoreria Comunale, **non veniva sbloccata nonostante il Collegio avesse accolto il reclamo del Comune di Lentini**, solamente il G.E., tramite l'adozione di proprio provvedimento in data 18.07.2014 si limitava a prendere atto dell'intervenuta sospensione.

Avverso tale provvedimento del G.E., il creditore procedente proponeva azione di opposizione agli atti esecutivi (proc. sub 2903 – 1 /2013) e reclamo al Collegio (R.G. n. sub 14/2014), che hanno visto il primo accolto, con condanna del Comune di Lentini alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 oltre IVA e cpa e rimborso forfettario ed il secondo rigettato.

Il Giudizio di merito veniva introdotto tardivamente dal creditore procedente (R.G. 4059/2014) ed è stato definito con Sentenza n. 570/2016 del Tribunale di Siracusa che, ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune di Lentini ed ha **accertato e dichiarato la sopravvenuta insussistenza del diritto di Federico De Geronimo a procedere all'esecuzione in forza della sentenza n. 1081/2008 della Corte di Appello di Catania, con compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio** .

Stante l'intervenuta sospensione del procedimento ex art. 612 c.p.c., rubricato al n. 2903/2013 R.G.E (ex n. 101/2010 Lentini), con lo stesso titolo, costituito dalla Sentenza n. 1081/2008 emessa dalla Corte di Appello di Catania, il creditore notificava, in data 21.07.2014, un nuovo atto di precetto e, successivamente, **atto di pignoramento presso terzi** (terzo la Banca Tesoreria) notificato il 25.08.2014, con il quale è stata pignorata la somma di € 4.453.102,27.

Il G.E, con ordinanza del 29.12.2014, disponeva che la Tesoreria Banca Popolare di Ragusa doveva depositare presso la Cassa DD.PP. la somma di € 2.935.734,98 oltre interessi dal 26.07.2014 fino al deposito, oltre alle spese liquidate in € 3.935,00 ed accessori, utilizzando le somme accantonate dalla Banca in virtù della precedente procedura esecutiva (esecuzione **obblighi di fare** n. 2903/2013 R.G.E. (ex 101/2010 Lentini).

La somma di € 2.982.236,63 veniva depositata alla Cassa DD.PP. per tramite dell'Ufficiale Giudiziario in data 16.01.2015, con vigenza della polizza n. 1252297.

^^^^^^^^^^

Ritornando al giudizio di merito, la Sentenza n. 1742 del 29.09.2017 della Corte d'Appello di Catania, in sede di rinvio, faceva corretta applicazione del principio di diritto discendente dalla sentenza conclusiva del giudizio di legittimità della Corte di Cassazione n. 21270/15 e, assumendo a fondamento della decisione la stima offerta dalla CTU collegiale (pari a €/mq. 40), correttamente quantificava le indennità di espropriazione e di occupazione relative alla costruzione degli alloggi di edilizia convenzionata, in favore della Cooperativa edilizia Linea 2000 (€ 136.320,00 oltre l'indennità di occupazione), della ricostruzione fuori sito di edifici danneggiati dal sisma (€ 196.560,00 oltre l'indennità di occupazione) e della costruzione di n.32 alloggi di edilizia convenzionata a favore della società Cooperativa De Gasperi a r.l. (€ 446.960,00 oltre l'indennità di occupazione).

La sopraddetta sentenza dichiarava, altresì, il diritto del Comune di Lentini allo svincolo di quanto depositato in eccedenza presso la Cassa DD.PP. in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di poi cassata, in data 05/06/2014 € 1.348.549,16) e in data 16/01/2015 (€ 2.982.236,63) per un ammontare complessivo di € 4.320.785,79.

Quanto, invece, al capo di sentenza determinava la stima del tratto di terreno occupato ed abitato per la costruzione dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio, ricadente in zona F e destinato ad edilizia scolastica, la sentenza del giudice di rinvio operava una quantificazione della stima dell'area pacificamente non edificabile che, a parere del Comune di Lentini, non era conforme alla vigente normativa e che, per

tale ragione, è stata oggetto di autonomo ricorso per cassazione notificato in data 24.11.2017, depositato in data 12.12.2017, recante R.G. n.28131 successivo.

Viceversa, il ricorrente - Federico De Geronimo - faceva acquiescenza al predetto capo della sentenza – di cui al precedente capoverso - e censurava i capi della sentenza che avevano determinato le indennità dei terreni occorsi alla costruzione degli alloggi di edilizia convenzionata, in favore della Cooperativa edilizia Linea 2000 (€ 136.320,00 oltre l'indennità di occupazione), della ricostruzione fuori sito di edifici danneggiati dal sisma (€ 196.560,00 oltre l'indennità di occupazione) e della costruzione di n. 32 alloggi di edilizia convenzionata a favore della società Cooperativa De Gasperi a r.l. (€ 446.960,00 oltre l'indennità di occupazione).

Di recente, con Ordinanza n.32423 del 22.11.2023 della I<sup>^</sup> sezione civile della Corte di Cassazione, **è stato respinto il ricorso (R.G. n.28131/2017)** con cui l'avv. De Geronimo Federico aveva chiesto la cassazione della Sentenza n.1742/2017 della Corte d'Appello di Catania (con riferimento alle stime delle tre espropriazioni aventi ad oggetto la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata in favore di Linea 2000 società cooperativa edilizia a r.l.), la ricostruzione fuori sito di edifici privati danneggiati da eventi sismici e la realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia convenzionata (in favore di De Gasperi società cooperativa a r.l.) **mentre è stato accolto il primo motivo del ricorso incidentale**, proposto dal Comune di Lentini, con cui è stata chiesta la cassazione della sentenza d'appello nella parte in cui aveva operato la stima dell'espropriazione relativa al terreno sul quale era stato edificato l'istituto professionale di Stato per il commercio.

Accogliendo il ricorso proposto dal Comune di Lentini, la Corte di Cassazione, con la cennata ordinanza, ha cassato la decisione di merito in ragione dell'inadeguatezza della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione che non risulta effettuata alla stregua dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, *“poiché la destinazione ad edilizia scolastica esclude qualsivoglia utilizzo intermedio, che è stato, pertanto, erroneamente considerato dalla Corte territoriale, la differente destinazione dell'altra area elide il carattere di omogeneità ed infine, stante la necessità di riferirsi a prezzi storici e certi, l'affermata “sostanziale stabilità dei valori immobiliari in territorio del Comune di Lentini” non è supportata da alcun dato oggettivo e idoneo a giustificare la ritenuta irrilevanza della discrepanza temporale”*(v. ordinanza della Cassazione).

L'effetto della decisione in questione è il **passaggio in giudicato dei capi di sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1742 del 29.09.2017**, contenenti le stime relative alle espropriazioni per la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata, per la ricostruzione fuori sito di edifici privati danneggiati da eventi sismici che erano state oggetto del ricorso di De Geronimo Federico e la **cassazione** del capo di sentenza della medesima Corte relativo alla stima dell'espropriazione dei terreni per la costruzione dell'istituto professionale di Stato per il commercio.

VISTA, pertanto, l'Ordinanza n.32423 del 22.11.2023 della I<sup>a</sup> sezione civile della Corte di Cassazione;  
 CONSIDERATA - a seguito dell'Ordinanza n.32423 del 22.11.2023 della I<sup>a</sup> sezione civile della Corte di Cassazione - la definitività dell'ammontare "rispetto a tutti" delle indennità di espropriazione aventi ad oggetto la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata (in favore di Linea 2000 società cooperativa edilizia a r.l.), la ricostruzione fuori sito di edifici privati danneggiati da eventi sismici e la realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia convenzionata (in favore di De Gasperi società cooperativa a r.l.), di occupazione di urgenza, aumentati dei relativi interessi legali e detratto l'ammontare della indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza già corrisposte a De Geronimo Federico), le somme ancora dovute all'avente titolo ammontano ad € 927.940,42, come esplicitati nella sottototata tabella:

linea 2000					
	ind. esprop.	interessi legali su ind. esprop.	ind. occupaz.	interessi legali su ind occupaz.	
	136.320,00	840,36	13.632,00		d
Somme già percepite	-32.343,73	38.748,70	7.693,68	310,91	
Somme già percepite	-7.313,08		4.544,00	36,73	
				3.921,26	
			Somme già percepite		
			-16.087,63		
	<b>96.663,19</b>	<b>39.589,06</b>	<b>9.782,05</b>	<b>5.591,02</b>	<b>151.625,32</b>

sisma					
	ind. esprop.	interessi legali su ind.esprop.	ind. occupaz.	interessi legali su ind occupaz.	
	196.560,00	55.330,05	19.656,00	1.429,77	
Somme già percepite	-44.552,59		11.066,60	180,40	
Somme già percepite	-10.000,81		9.828,00	276,48	
			461,09	68,47	
			Somme già percepite	24,30	
			-21.421,56		
			Somme già percepite	6.461,90	
			-3.005,43		
	<b>142.006,60</b>	<b>55.330,05</b>	<b>16.584,70</b>	<b>8.441,32</b>	<b>222.362,67</b>

de gasperi					
	ind. esprop.	interessi legali su ind.esprop.	ind. occupaz.	interessi legali su ind occupaz.	
	446.960,00	18.265,52	44.696,00	4.377,76	
Somme già percepite	-101.524,09	141.942,37	17.036,53	900,84	

Somme già percepite		Somme già percepite	
-5.626,99		-27.411,73	14.336,22

<b>339.808,92</b>	<b>160.207,89</b>	<b>34.320,80</b>	<b>19.614,82</b>	<b>553.952,43</b>
-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

<b>927.940,42</b>
-------------------

DATO ATTO CHE, in conseguenza di quanto statuito dalla Suprema Corte, per i tre procedimenti di espropriazione ( Coop. De Gasperi, Linea 2000 e ricostruzione sisma) sono ormai definitivamente stabilite le indennità di espropriazione\*;

POSTO, quindi, che i calcoli relativi alle indennità di esproprio e di occupazione e relativi ai tre procedimenti ( divenuti definitivi nell'ammontare) eseguiti sia dal Comune di Lentini che dagli eredi De Geronimo risultano sovrapponibili e, pertanto, l'ammontare del dovuto, condiviso tra le parti;

PRESO ATTO CHE gli eredi di De Geronimo Federico hanno riassunto avanti la Corte di appello di Catania, ed iscritto al n. 301/2024 R.G. con fissazione di udienza il 20/11/2024, la causa in relazione alle somme dell'Istituto Professionale per il Commercio;

RICHIAMATA, per quanto di interesse, la proposta deliberazione di G.M. n. 138 del 14 Ottobre 2024 avente ad oggetto: *“Giudizio eredi De Geronimo Federico c/ comune di Lentini - Ordinanza i sez. civile corte di cassazione n.324023 del 22/11/2023, Corte di appello di Catania R.G. n. 301/2024 - Approvazione schema atto di transazione”*;

DATO ATTO CHE - a seguito dell'Ordinanza n.32423 del 22.11.2023 della I<sup>a</sup> sezione civile della Corte di Cassazione - con riferimento ai capi di sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1742 del 29.09.2017 passati in giudicato, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), nell'ammontare complessivo di € **927.940,42**, come analiticamente indicato nella superiore tabella per singola procedura espropriativa;

DATO ATTO , altresì, che la somma necessaria di € 927.940,42 è depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di distinte procedure esecutive già descritte nelle superiori premesse e, segnatamente:

- La somma di € 1.338.549,16 veniva depositata alla Cassa DD.PP. in data 9.06.2014, con vigenza della polizza n. 1240694,
- La somma di € 2.982.236,63 veniva depositata alla Cassa DD.PP. per tramite dell'Ufficiale Giudiziario in data 16.01.2015, con vigenza della polizza n. 1252297;

CONSIDERATO CHE, anche in presenza del relativo accantonamento, i debiti di cui alla lettera a) dell'art.194 necessitano, in ogni caso, di un formale riconoscimento con una delibera del Consiglio (*cf*: Corte dei conti Sez. Autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/2019 del 21 nov.2019);

\* Si specifica che i maggiori importi non derivano da un illegittimo comportamento della P.A., ma da una rideterminazione in sede giudiziale di dette indennità, che ha valutato i terreni espropriati in misura di gran lunga superiore a quella determinata dalla Commissione presso l'UTE, e dalle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 348 del 2007 della Corte Costituzionale e dall'applicazione dell'art. 2 comma 89 e 90 della finanziaria 2008, che ha stabilito che l'indennità di espropriazione di un area edificabile è determinata ... “nella misura pari al valore venale del bene” ..e non, come avvenuto in passato, con il valore mediato ai sensi dell'art. 5bis, comma 1 del D.L. n. 333/92.

CHE il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo ( o passato in giudicato), a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore all'art.194 del T.U.E.L., secondo la costante giurisprudenza della magistratura contabile non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al consiglio comunale, che ha solo una funzione ricognitiva, finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTO il D.Lgs.267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto;

Per quanto sopra esposto **SI PROPONE** al Consiglio comunale di deliberare quanto segue:

1. La superiore premessa si intende qui riportata e approvata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio, come sopra descritto, ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.a) del D.Lgs.267/2000, per il complessivo importo di € **927.940,42**, in favore degli eredi di De Geronimo Federico (nt. a Lentini il 18.8.1937 e deceduto ad Acireale il 15.8.2018), in esecuzione dell'Ordinanza n.32423 del 22.11.2023 della I sezione civile della Corte di Cassazione, con la quale il Comune di Lentini è stato condannato al pagamento di maggiori oneri conseguenti alle procedure espropriative di cui in narrativa;
3. DARE ATTO che la somma di € 927.940,42 necessaria a finanziare il debito è depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di distinte procedure esecutive già descritte nelle superiori premesse;
4. DARE ATTO che le somme saranno introitate al cap. 1, art. 3 ed art. 4 IN ENTRATA e correlate al cap. 7118 art. 0 ed art 15 DI SPESA, del Bilancio di Previsione 2024-2026;
5. STABILIRE che la superiore somma trova copertura negli importi depositati presso la Cassa DD.PP. con diritto del Comune di Lentini allo svincolo delle somme eccedenti, ad avvenuta sottoscrizione della richiamata transazione tra le parti;
6. DEMANDARE al Coordinatore del 3<sup>^</sup> Settore l'adozione di tutti gli atti necessari di natura gestionale al fine di procedere alla liquidazione della somma riconosciuta con il presente atto agli aventi diritto, procedendo allo svincolo delle somme già depositate presso la Cassa DD.PP.;
7. TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli Organi di Controllo e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 c.5 della Legge 289/2002;
8. DICHIARARE, con separata votazione, la presente immediatamente esecutiva.

## **PARERI**

**OGGETTO:** GIUDIZIO EREDI DE GERONIMO FEDERICO C/ COMUNE DI LENTINI – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT.A) D.LGS.267/2000, A SEGUITO DI ORDINANZA I SEZ. CIVILE CORTE DI CASSAZIONE N.324023 DEL 22/11/2023

### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 3° Settore

Firmato digitalmente da:

**BRUNO ZAGAMI**

Data: 15/10/2024 13:34:30

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore V Settore finanziario

Firmato digitalmente da

**GIOVANNA IACONO**

C = IT

Data e ora della firma: 15/10/2024  
18:00:20



**COMUNE DI LENTINI**  
**Libero Consorzio Comunale di Siracusa**  
*Organo di Revisione*

Inviata a mezzo PEC

Al Segretario Generale

Al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

(AREA V^)

Al Coordinatore del III° Settore

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Sindaco

SEDE

*Verbale n. 28 del 05 novembre 2024*

**Oggetto: Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/10/2024** recante ad  
**Oggetto: "GIUDIZIO EREDI DE GERONIMO FEDERICO C/COMUNE DI LENTINI – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000, A SEGUITO DI ORDINANZA I SEZ. CIVILE CORTE DI CASSAZIONE N. 324023 DEL 22/11/2023".**

In data 05 novembre 2024, giusta convocazione del 30/10/2024 del Presidente (Prot. n. 0022852), l'Organo di Revisione, composto da:

*Prof. Giuseppe Pedalino – Presidente;*

*Dr. Giuseppe Garozzo – Componente;*

*Dr. Fabrizio Alia – Componente;*

si è riunito, c/to sede comunale - Ufficio del Coordinatore dell'AREA V^ - per esaminare, discutere ed esprimere il parere di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto richiamata.

Comune di Lentini  
E  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0023326/2024 del 07/11/2024  
Firmatario: FABRIZIO ALIA, GIUSEPPE GAROZZO, GIUSEPPE PEDALINO

## L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

### Premesso che:

- l'Ente ha provveduto a trasmettere, in data 15/10/2024, la Proposta di deliberazione di C. C. in oggetto richiamata e i relativi allegati, in sostituzione della precedente prot. n° 0021524 del 14/10;
- l'Organo di Revisione è chiamato, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) n. 6, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Tuel), come modificato dal Decreto Legge 174/2012, convertito con Legge 213/2012, ad esprimere parere in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- in base agli elementi forniti dall'Ente, è stata accertata l'esistenza di un debito fuori bilancio, da riconoscersi, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del TUEL, per complessivi **euro 927.940,42**;

**Visto ed Esaminato** la Proposta di deliberazione *de qua*, formulata da Coordinatore del 3° Settore (prot. n° 21520 del 14/10/2024) e trasmessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del Decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni (Prot. n. 0021752 del 16/10/2024), nonché gli atti di corredo;

**Richiamato e Preso atto** del dispositivo della Sentenza n° 1742 del 29.09.2017 della Corte d'Appello di Catania, passata in giudicato;

**Visto** l'Ordinanza n. 32423 del 22.11.2023 della I<sup>a</sup> Sezione Civile della Corte di Cassazione;

### Richiamato:

- la Deliberazione della Corte di conti – SEZ. Autonomie – n. 27/SEZAUT/2019 del 21/11/2019;
- la disciplina introdotta dal Titolo IV del TUEL, laddove statuisce, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, di adottare, con tempestività, i provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di evitare la formazione/l'insorgere di ulteriori oneri aggiuntivi;
- la Deliberazione n. 11/2006/Parere n. 6 della Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, con la quale è stato precisato che il riconoscimento del debito, ai sensi dell'art. 194 del Tuel, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli Amministratori o dei Funzionari;

### Ritenuto che:

- nel caso di Sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale, con la deliberazione di riconoscimento, esercita una mera funzione ricognitiva (Corte dei Conti Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva - Delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura/funzione dell'atto consiliare, nella fattispecie, non è quella di riconoscere la legittimità del debito, che già di per sé sussiste in forza della Sentenza, bensì di ricondurre al sistema di Bilancio un fenomeno di rilevanza contabile, che è maturato al di fuori dello stesso, e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – Delibera n. 6/2005);

**Considerato** che ricorrono i presupposti *ex art.* 194, comma 1 lettera a), del Tuel;

**Richiamati**, in ordine alle proprie competenze in tema di debiti fuori bilancio, i Principi di Vigilanza e Controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali statuiti dal CNDCEC;

**Valutata** la modalità di finanziamento dell'onere derivante dall'Ordinanza citata in oggetto, per l'importo complessivo di euro 927.940,42, che trova integrale copertura nel capitolo 7116 del Bilancio corrente e che in termini di cassa sarà sorretto dalle somme accantonate presso Cassa Depositi e Prestiti con diritto del Comune di Lentini allo svincolo delle somme eccedenti;

**Vista e Richiamata** la proposta di deliberazione G. M. n. 138 del 14.10.2024, avente ad oggetto: "GIUDIZIO EREDI DE GERONIMO FEDERICO C/COMUNE DI LENTINI - ORDINANZA I SEZ. CIVILE CORTE DI CASSAZIONE N.324023 DEL 22/11/2023, CORTE DI APPELLO DI CATANIA R.G. N. 301/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE", recante i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché l'allegato Atto di Transazione, con la quale l'Ente persegue una soluzione transattiva alla lite di cui all'oggetto;

**Preso atto:**

- di dovere procedere al riconoscimento della legittimità del debito *de quo*, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del TUEL, per l'importo complessivo di **€ 927.940,42**;

**Ravvisata** la necessità, da parte dell'Organo deliberante, di valutare l'individuazione di eventuali profili di responsabilità erariale derivanti dal ritardo e/o omissione dell'Ente nella formazione della fattispecie debitoria;

**Rilevata** la necessità di evitare ulteriori aggravii di spesa;

**Visti:**

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

- gli artt. 193 e 194 del Tuel;
- il comma 1, lettera a), dell'Art. 194 del D. Lgs. 267/2000;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- il Castelletto del Capitolo 7116;
- i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, in data 15/10/2024, dal Coordinatore del III° Settore Ing. Bruno Zagami - e dal Responsabile del Servizio Finanziario (AREA V^) - Dott.ssa Giovanna Iacono -, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.;

**Tutto ciò premesso, richiamato, visto, esaminato, preso atto e considerato,**

**Valutate** le modalità con le quali saranno introitate le somme giacenti e vincolate presso Cassa DD.PP.;

**FATTE SALVE eventuali verifiche di responsabilità o azioni di rivalsa,**

*evidenzia*

**un refuso da correggere, nella parte propositiva della Deliberazione dove, in luogo del Cap. 7116 "DEBITI FUORI BILANCIO da legittimare", è stato indicato Cap. 7118.**

**ESPRIME**

per quanto di competenza, parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto richiamato, tenuto conto delle modalità di copertura dello stesso, sollecitando, al contempo, di porre in essere tutti gli atti necessari allo svincolo delle somme giacenti c/to Cassa DD.PP. e alla relativa iscrizione nel pertinente Capitolo del Bilancio di Previsione 2024-2026.

Si rammenta che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti.

Si chiede che questo Collegio venga prontamente informato in ordine alla trasmissione del provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti.

Del ché si dà atto della presente seduta, con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

*L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente*

*Prof. Giuseppe Pedalino*

*Dr. Giuseppe Garozzo*

*Dr. Fabrizio Alia*

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE



È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio .....con prot. n. ....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Li, .....

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) al n. .... in data **21 NOV 2024**

e che avverso il presente atto, nel periodo dal **21 NOV 2024** al **06 DIC 2024**, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li, .....

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) dal **21 NOV 2024** al **06 DIC 2024** a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **18 NOV 2024** ai sensi dell'art. 12, comma \_\_, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, **18 NOV 2024** .....



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Anna Bongiorno